

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) 2019 – 2021

Approvato dal Consiglio di Federazione con Delibera n 1 del 30 gennaio 2019

1. PREMESSA

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni", scaturisce dalla disciplina per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190.

Come già evidenziato nella premessa al Piano triennale di prevenzione della corruzione, la questione dell'applicabilità della suddetta normativa agli ordini e ai collegi professionali, caratterizzata a lungo da notevoli controversie interpretative, è stata oggetto della recente delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in base la quale ha disposto che gli Ordini professionali, anche di livello territoriale, avendo la natura giuridica di enti pubblici non economici, sono destinatari della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti decreti delegati, fra cui appunto il D.Lgs. n. 33/2013.

A seguito della suddetta delibera ANAC n. 145/2014, il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) dà quindi attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, tenendo conto delle linee guida approvate con delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013.

Per l'elaborazione del presente Programma sono stati coinvolti i Consiglieri dell'Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Veneto e tutti gli iscritti agli Ordini territoriali mediante apposita consultazione telematica, avviata il 9 gennaio 2019 e conclusasi il 15 gennaio 2019.

2. II QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 6 novembre 2012, n. 190: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012.

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

INOLTRE:

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013.

Delibera 21 ottobre 2014 n.145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".

Dlgs 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Determinazione ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015);

Delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";

Delibera ANAC n. 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Delibera ANAC dell'8 marzo 2017, n. 241 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del D.lgs 97/2016";

Delibera ANAC del 12 aprile 2017, n. 382 "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1 lett. c) ed f) del Dlgs 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN";

Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

Comunicato del Presidente del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici. Quanto non espressamente previsto dal presente Programma è regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2bis, co.2 del Dlgs 33/2013. Il PTPC 2018 – 2020 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante;

Delibera ANAC numero 1074 del 21 novembre 2018, "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".

3. IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IL P.T.T.I

Il principio di trasparenza definito all'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 esprime la volontà di far conoscere e rendere partecipi i cittadini all'attività della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici: la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. (accesso civico).

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della amministrazione di un ente. Strumento fondamentale di attuazione di tale disciplina è la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione dell'ente allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e delle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate, risponde alle finalità di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuovere la trasparenza anche come misura finalizzata alla prevenzione della corruzione; a tal fine il P.T.T.I. costituisce una sezione parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013.

Il P.T.T.I sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dalla home page del portale di questo Ente.

L'ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

4. SOGGETTI E FUNZIONI

A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione: approva le Linee Guida in materia di Trasparenza; esercita la vigilanza ed il controllo sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa e sull'effettiva applicazione delle misure adottate da amministrazioni ed enti pubblici, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

A livello decentrato e locale le singole pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla normativa e dalle delibere dell'ANAC.

Per quanto riguarda la **Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto:**

a) il Consiglio

- nomina il Responsabile della Trasparenza;
- approva il Programma triennale per la trasparenza e i suoi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati all'attuazione della trasparenza.

b) Il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, e della delibera ANAC 50/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando agli organi competenti eventuali casi di mancato o ritardato adempimento degli stessi. Inoltre, provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da sottoporre al Consiglio per l'adozione, nel quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione ed iniziative di promozione della trasparenza.

Responsabile della trasparenza della Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Veneto (da qui in avanti indicato come "Responsabile") è stato nominato come da verbale di Consiglio del 14 settembre 2018 (punto 9 OdG), il Consigliere dott. for. Paolo Pietrobon. Lo stesso è stato nominato anche Responsabile per la prevenzione della corruzione in una logica di semplificazione ai sensi dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Al fine di realizzare la prevenzione, tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione dell'Ente prestano nei confronti del Responsabile la collaborazione necessaria e le informazioni richieste ai sensi di legge.

5. ACCESSO CIVICO

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza a persona delegata, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

6. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'allegato A del d.lgs. n. 33/2013 e le Linee guida approvate con delibera ANAC n. 50/2013 contengono la ricognizione degli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge e indicano come deve essere articolata la sezione "Amministrazione trasparente" di ogni sito istituzionale delle amministrazioni ed enti pubblici.

Con l'approvazione del presente Programma vengono recepite le prescrizioni e le indicazioni sopra specificate, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione, sia alle scadenze previste, nonché alla articolazione della apposita Sezione "Amministrazione trasparente" che sarà realizzata sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alle prescrizioni suddette. Si riporta comunque di seguito un elenco con le voci essenziali degli obblighi di pubblicazione:

- Disposizioni generali:
- Organizzazione:
- Consulenti e collaboratori:
- Personale
- Bandi di concorso:
- Performance:

- Enti controllati:
- Attività e procedimenti:
- Provvedimenti:
- Controlli sulle imprese:
- Bandi di gara e contratti:
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:
- Bilanci:
- Beni immobili e gestione patrimonio:
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:
- Servizi erogati:
- Pagamenti dell'amministrazione:
- Opere pubbliche:
- Pianificazione e governo del territorio:
- Informazioni ambientali:
- Strutture sanitarie private accreditate:
- Interventi straordinari e di emergenza:
- Altri contenuti - Corruzione:
- Altri contenuti - Accesso civico:
- Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati:
- Altri contenuti - Dati ulteriori:

6.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'ente, per il tramite dei membri del Consiglio cui viene formalmente assegnato tale compito, sotto la vigilanza del responsabile della Trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

6.2 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Considerate le ridotte dimensioni dell'ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.